Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 57 del 22 novembre 2004

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 15 ottobre 2004 - Deliberazione N. 1853 - Area Generale di Coordinamento N. 8 Bilancio Ragioneria e Tributi - Criteri applicativi D.L. 12.7.2004, n. 168 "(Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica") convertito con modificazioni nella Legge 30/7/2004, n. 191.

omissis

Visto l'articolo 1, comma 11, del D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito in legge 30 luglio 2004 n. 191 recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, in applicazione del quale le regioni a statuto ordinario: "concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 assicurando che la spesa per l'acquisto di beni e servizi, esclusa quella dipendente dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente, sostenuta nell'anno 2004 non sia superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, ridotta del 10%. (.....) Per le regioni e gli enti locali che hanno rispettato, nell'anno 2003 e fino al 30 giugno 2004, gli obiettivi previsti relativamente al Patto di stabilità interno, la riduzione del 10% non si applica con riferimento alle spese che siano già state impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Preso atto che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 15 luglio 2004 ha riconosciuto che le scelte contenute nel decreto legge n. 168/2004 colpiscono in maniera grave eli obiettivi di sviluppo delle aree sottoutilizzate ed i programmi di investimento delle imprese;

Preso atto che il Presidente della Giunta Regionale della Campania ha presentato ricorso alla Consulta avverso il provvedimento legislativo in questione, prefigurandosi la violazione dell'autonomia delle Regioni da parte del Governo che, senza limitarsi ad un orientamento di politica economica, si è addentrato nell'individuazione analitica delle spese da ridurre ai fini del contenimento della spesa complessiva di tutto il settore pubblico;

Preso atto che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 29 luglio 2004, nel considerare che il decreto legge n. 168/2004, quantunque modificato in fase di conversione in legge, appare contrassegnato da elementi di incertezza interpretativa, ha individuato in ordine al comma 11 dell'art. 1 criteri di applicazione al fine di operare in un quadro di maggiore chiarezza amministrativa e contabile, invitando le regioni a farli propri;

Considerato che, nelle more della decisione della Consulta in merito al summenzionato ricorso, il Presidente della Giunta Regionale, con nota 77/UDCP/GAB del 22/9/2004, ha investito l'Assessore al Bilancio del "coordinamento politico-amministrativo" in merito all'applicazione della normativa in oggetto, tenendo conto delle risultanze dei lavori dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome sull'argomento;

Visto l'art. 1 della L.R. n. 15 del 5 agosto 2003 recante disposizioni in ordine al contenimento delle spese ed alla osservanza del Patto di stabilità da parte degli enti ed organismi dipendenti;

Ritenuto che il contenuto dispositivo del preindicato articolo 1 della legge regionale n. 15 del 5 agosto 2003 debba essere opportunamente disciplinato;

Vista la delibera di G.R. n. 1549 del 24 aprile 2003 concernente: "Approvazione procedure di spesa della Regione Campania";

Propongono e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- 1) di prendere atto del documento contenente i criteri applicativi dell'articolo 1, comma 11, del D.L. 168/2004, approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 29 luglio 2004;
- 2) di dare atto che la Regione Campania nell'anno 2003 e fino al 30 giugno 2004 ha rispettato gli obiettivi previsti dal Patto di stabilità interno, come da comunicazioni effettuate al Ministero dell'Economia del 1° luglio 2004 per l'anno 2003 e del 2 agosto 2004 per il 1° semestre 2004, e che, pertanto, la spesa sostenuta nel 2004 per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quella dipendente dalla prestazione di servizi correlati ai diritti soggettivi dell'utente, non dovrà essere superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, al netto degli impegni assunti alla data del 12 luglio 2004, ridotta del 10%;

3) di emanare la seguente direttiva per l'applicazione dell'articolo 1, comma 11, del D.L. 168/2004, nonché per l'adozione di misure di contenimento della spesa e di razionalizzazione della spesa di funzionamento:

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL, DECRETO LEGGE 12 LUGLIO 2004 N. 168

- 1. La spesa sostenuta nel 2004 per acquisto di beni e di servizi non dovrà essere superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, al netto degli impegni assunti alla data del 12 luglio 2004, ridotta del 10%.
- 2. E' esclusa, seppur classificata in bilancio come spesa per acquisto di beni e servizi, la spesa per imposte e- tasse, per rimborsi per il personale comandato, per fitti passivi, canoni e leasing, in quanto non riconducibile alla categoria "acquisto di beni e servizi".
- 3. E' soggetta, altresì, alla riduzione del 10% la spesa per missioni all'estero e per il funzionamento degli uffici all'estero, la spesa di rappresentanza, nonché quella per relazioni pubbliche e per convegni, ovvero qualsiasi altra spesa sostenuta per acquisto di beni e servizi effettuata su capitoli non classificati nella categoria "acquisto di beni e servizi".
- 4. I Responsabili delle Aree Generali di Coordinamento dovranno comunicare alla competente Area Generale di Coordinamento Bilancio, Ragioneria e Tributi, entro e non oltre dieci giorni dalla data di trasmissione della presente deliberazione, l'ammontare della spesa sostenuta nei capitoli di propria competenza rientrante nelle tipologie di cui al precedente punto 3 negli anni dal 2001 al 2003, quella effettuata al 12 luglio 2004, nonché quella effettuata a tutt'oggi.
- 5. Sono esclusi dalla riduzione del 10% gli impegni di spesa relativi alla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente da ricondursi alle seguenti materie:
 - a) sanità;
 - b) scuola;
 - c) sicurezza;
 - d) protezione civile;
 - e) difesa del suolo e dagli incendi boschivi;
 - f) interventi di carattere sociale;
 - g) trasporto pubblico locale;
- 6. Con deliberazione di Giunta Regionale, previa istruttoria effettuata della competente Area di Coordinamento Bilancio, Ragioneria e Tributi in base alle richiesta pervenute, verranno autorizzate eventuali deroghe debitamente certificate dai Responsabili delle Aree di Coordinamento in merito alla indifferibilità dell'iniziativa di spesa ed alla impossibilità di una riduzione dei relativi oneri.
- 7. I Dirigenti nel provvedimenti amministrativi dovranno dare atto che l'impegno è stato assunto nel rispetto delle presenti disposizioni, pena la non eseguibilità degli stessi.

MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA

Acquisto di beni e servizi

L'assunzione degli impegni finalizzati alla stipula di nuovi contratti per acquisto e locazione di attrezzature per ufficio, ed arredi, nonché per l'esecuzione di attività di manutenzione ordinaria degli immobili sedi di uffici, è consentita solo se necessaria a garantire il regolare funzionamento degli uffici e la relativa sicurezza.

Incarichi professionali e di consulenza e ricerca

Il conferimento di nuovi incarichi deve essere effettuato esclusivamente per prestazioni di alto contenuto professionale e di assoluta necessità per lo svolgimento di funzioni istituzionali della Regione.

Relazioni pubbliche, convegni, comunicazione, pubblicità

Potranno essere impegnate le spese necessarie alla realizzazione di convegni per i quali l'amministrazione regionale si sia formalmente impegnata con soggetti terzi, nonché quelle di particolare rilevanza politico-istituzionale.

Formazione professionale

Deve essere contenuto il ricorso all'attività formativa esterna.

RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Missioni

I Dirigenti responsabili sono tenuti a ridurre al numero strettamente necessario i partecipanti all'attività per cui è autorizzata la missione, con particolare riferimento alle missioni all'estero, per le quali la partecipazione di più di un dipendente deve essere congruamente e puntualmente, motivata nell'atto di autorizzazione.

L'uso del mezzo proprio dovrà essere autorizzato solo in caso di stretta necessità.

Spese per utenze e consumi

L'Area Generale di Coordinamento "Demanio e Patrimonio" definirà le misure tecniche idonee a conseguire il contenimento della spesa per consumi ed utenze. In particolare, per quanto riguarda le spese telefoniche, dovranno essere intrapresi interventi di razionalizzazione, mediante valutazione delle effettive necessità di abilitazione alle chiamate extraurbane e verso cellulari.

- 4) Di incaricare L'Area generale di Coordinamento Bilancio, Ragioneria e Tributi a non dare esecuzione ad assunti in contrasto con la presente direttiva.
- 5) Le disposizioni della presente direttiva costituiscono atto di indirizzo per gli enti ed aziende regionali che dovranno adeguarvisi con le modalità consentite dai rispettivi ordinamenti.
- 6) di emanare la seguente direttiva per l'applicazione dell'art. 1 della legge regionale n. 15 del 5 agosto 2003 "Patto di stabilità e contenimento delle spese degli enti ed organismi dipendenti":

VERIFICA DEL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' E CONTENIMENTO DELLE SPESE DEGLI ENTI ED ORGANISMI DIPENDENTI

- 1. I Coordinatori delle Aree Generali di Coordinamento, tramite i rispettivi Settori, provvederanno a richiedere agli enti dipendenti dalla Regione il prospetto dei dati relativi all'applicazione dell'articolo 1, della L.R. n. 15 del 5.8.2003, accompagnato dalla relazione degli organi interni e di controllo, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni impartite, curandone, altresì, la trasmissione all'Assessorato al Bilancio.
- 2. Si allegano alla presente direttiva gli schemi da utilizzare per la rilevazione dei dati in questione (allegati A ed B).
- 3. In sede di redazione del bilancio il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1 della L.R. n. 15 del 5/8/2003 da parte degli enti ed organismi dipendenti della Regione comporterà una valutazione da parte degli Assessorati Regionali competenti al ramo, unitamente all'Assessore al Bilancio, in merito alla entità della riduzione delle risorse da trasferire nel successivo esercizio finanziario, senza compromettere, però, la realizzazione dei programmi dell'ente dipendente.
- 7) Di trasmettere il presente provvedimento a tutte le Aree di Coordinamento che provvederanno, altresì, alla trasmissione dello stesso agli enti ed organismi dipendenti che ricadono nell'ambito di propria competenza, nonchè al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

II Segretario Brancati II Presidente Valiante